



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BIGNAMI, BATTISTA, BENCINI, CAMPANELLA, CASALETTO, GAMBARO, MOLINARI, MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, TOCCI, PEZZOPANE, RUTA, SIMEONI, DE PIN, MASTRANGELI e PANIZZA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2015**

Disposizioni per la scuola e per gli alunni con difficoltà di apprendimento

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a rendere il processo di integrazione scolastica degli alunni con difficoltà di apprendimento più articolato e qualitativamente rispondente alla loro esigenze.

Il provvedimento vuole colmare sul piano normativo alcuni aspetti che rendono ormai superati la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che è il punto di riferimento legislativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità, ed i provvedimenti successivi.

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione dell'ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 viene riconosciuto come fondamentale il diritto del disabile all'istruzione che, pertanto, non può essere limitato da ostacoli di ordine economico. Si esclude la possibilità di fissare un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno e si consente di assumere insegnanti di sostegno in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Le assegnazioni «in deroga» sono state riaffermate dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha imposto

al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) di dare priorità agli interventi «sulle modalità di integrazione degli alunni disabili» nei piani di finanziamento per la formazione dei docenti.

Successivamente con la legge 8 ottobre 2010, n. 170, viene riconosciuto il diritto all'integrazione agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA); con la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, il diritto all'integrazione viene esteso anche agli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES).

Infine la legge 8 novembre 2013, n. 128, ha introdotto la formazione obbligatoria di tutti i docenti per incrementare le loro competenze anche nei processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e BES.

Un problema significativo, per gli alunni con disabilità è quello di non poter avere, quasi mai, lo stesso insegnante di sostegno durante tutto il ciclo scolastico; su questo tema il 31 luglio 2014 si è espressa la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, approvando all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo a garantire la cosiddetta continuità didattica (*doc. XXIV*, n. 32).

Alla problematica della discontinuità nell'assegnazione di uno stesso insegnante di sostegno ad una classe si aggiunge poi la precarietà degli insegnanti di sostegno.

Nella scuola italiana si registra un numero sempre crescente di alunni disabili, secondo i dati del MIUR, nell'anno scolastico 2014-2015 sono 217.203 gli alunni per i quali sono stati attivati 117.673 posti di sostegno.

Frequentemente gli insegnanti di sostegno non coprono il numero totale di ore di cui gli alunni hanno bisogno, il che porta ad un incremento del numero di contenziosi

aperti dalle famiglie per vedere riconosciuti i diritti dei propri figli.

Un'ulteriore problematica è quella della frequente mancanza di titolo di specializzazione degli insegnanti di sostegno, il che va a discapito delle esigenze e dei diritti degli alunni disabili. Come segnalato da diverse associazioni, gli insegnanti di sostegno in molti casi sono diventati tali dopo aver frequentato un breve corso di formazione perché in esubero rispetto alle proprie discipline.

Il percorso di formazione dell'insegnante di sostegno deve, invece, essere ripensato, mettendo al centro le esigenze dell'alunno, prevedendo una parte di ore di formazione per l'insegnante di sostegno differenziate in relazione ai diversi *deficit* degli alunni che possono essere ricompresi in alcune macroaree quali: ritardi mentali, autismo, *deficit* fisici, disturbi dell'apprendimento.

Il disegno di legge si ispira alla proposta di legge presentata alla Camera dei deputati in questa legislatura, a prima firma dell'onorevole Fossati (atto Camera n. 2444), che a sua volta si rifà alla proposta di legge (atto Camera n. 2003), depositata nella XV legislatura, a prima firma dell'onorevole Zannotti, che raccoglie studi e segnalazioni provenienti dalle famiglie e dalle associazioni di persone con disabilità.

Il disegno di legge si compone di diciassette articoli.

L'articolo 1 indica le finalità e le conseguenti azioni necessarie per favorire l'integrazione scolastica nella scuola italiana, prevedendo la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti curricolari delle singole classi. Inoltre si estendono tutte le norme conseguenti ai principi enunciati, in quanto compatibili, agli alunni con BES. La definizione di BES comprende oltre alla categoria della disabilità, anche quella dei disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato interministeriale, attualmente assente nel nostro sistema, per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009. L'Osservatorio, operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è integrato con la presenza degli organismi presenti nel Comitato. Presso l'Osservatorio è inserita una sezione concernente gli interventi per la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che assorbe l'attuale Osservatorio del MIUR, garantendo maggiore coordinamento tra gli organismi.

L'articolo 3 prevede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Si prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e l'Osservatorio, individui gli indicatori di qualità.

L'articolo 4 istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, quattro specifici ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.

Ai primi due ruoli si accede con la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e un successivo corso di specializzazione per il sostegno; al terzo ed al quarto ruolo si accede con laurea triennale in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e con una successiva laurea magistrale a cui segue un anno di corso di specializzazione per il sostegno.

I nuovi ruoli di sostegno assicurano una scelta professionale univoca, infatti la mobilità dell'insegnante è consentita solo con il passaggio di ruolo.

Il comma 4, inoltre, abrogando il comma 2 dell'articolo 127 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, impedisce all'insegnante di sostegno di passare al ruolo comune dopo cinque anni, al fine di marcare in maniera più forte la distinzione dei ruoli.

Si reintroduce la separazione delle aree del sostegno. L'attività del docente specializzato non può prescindere dalle sue competenze e conoscenze di base, dalla sua formazione scientifica, umanistica o tecnica, sebbene il corso di sostegno frequentato abbia fornito a tutti indistintamente le medesime competenze di legislazione, didattica e pedagogia speciale. Le competenze di base sono imprescindibili, tanto più nella scuola secondaria di secondo grado; se un alunno ha un *deficit* nell'area logico matematica, ha diritto ad un docente che provenga da tale area, come affermato anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato.

Inoltre l'articolo prevede che, ai fini della copertura dei posti di sostegno, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito dal titolo di specializzazione, per coprire i posti residui si ricorra alla figura degli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione. Nella scuola secondaria di secondo grado, laddove è prevista per l'alunno disabile una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione, si ricorre ad un docente di ruolo afferente ad una delle quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il comma 8 prevede l'introduzione di un *curriculum* individuale degli insegnanti di sostegno finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione ad una specifica cate-

ria di disabilità in base all'esperienza maturata.

L'articolo 5 introduce, in applicazione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, l'obbligo di formazione iniziale per i docenti curricolari, per i dirigenti scolastici, e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario operante con gli alunni con disabilità.

Il comma 3 stabilisce che i corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno e per gli educatori scolastici prevedano una parte di ore differenziate in base al tipo di *deficit* degli alunni.

Il comma 11 prevede l'adozione da parte del MIUR, d'intesa con il Ministero della salute, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspatialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria.

Queste proprietà, chiamate prerequisiti, non sempre sono adeguatamente esercitate in tutte le scuole. Una costante applicazione di tali esercizi sicuramente porterà un risparmio dovuto alla diminuzione di casi di DSA certificati.

L'articolo 6 assicura la continuità didattica. Si stabilisce che la durata dell'incarico del docente di sostegno deve essere almeno pari alla durata del corso di studi. L'incarico deve, pertanto, avere durata di tre anni per la scuola dell'infanzia, cinque anni per la scuola primaria, tre anni per la scuola secondaria di primo grado e cinque anni per la scuola secondaria di secondo grado.

Si prevede la possibilità di prorogare l'incarico qualora l'alunno disabile non termini il grado scolastico nei tempi previsti.

L'incarico può essere, invece, revocato nel caso in cui ci sia una richiesta motivata dei genitori dell'alunno disabile, avallata dal neuropsichiatra ovvero da chi ha in carico la situazione.

L'articolo 7 stabilisce che la certificazione di disabilità ai fini scolastici deve essere prodotta con un'unica visita per le certificazioni medico-legali ad altri fini, come la pensionistica di invalidità o le indennità, nella logica della semplificazione amministrativa. Sulla base dei principi dell'*International classification of functioning, disability and health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'intesa del 20 marzo 2008 della Conferenza unificata, la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale sono sostituiti dal profilo di funzionamento alla cui formulazione parteciperanno gli operatori dell'azienda sanitaria locale (ASL), le famiglie ed un docente della scuola di appartenenza dell'alunno.

Al piano educativo individualizzato segue la formazione da parte dei docenti del piano degli studi personalizzato.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un sistema di rilevazione in tempo reale dei dati relativi agli alunni con BES, gestito dal MIUR, al fine di garantire agli alunni il pieno diritto allo studio.

Si garantisce, inoltre, la costituzione dell'organico funzionale di rete, previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L'articolo 9 prevede che gli enti che forniscono gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione garantiscano la continuità per la durata del grado di istruzione frequentato dall'alunno disabile. Si introduce la disciplina del profilo professionale e lo stato giuridico di suddette figure professionali.

L'articolo 10 riconosce la lingua italiana dei segni come lingua ufficiale e stabilisce i diritti delle persone sorde al fine di promuovere una loro piena partecipazione alla vita collettiva.

L'articolo 11 prevede l'obbligo per le famiglie di chiedere l'intervento di un collegio di conciliazione con l'amministrazione con cui è in conflitto, prima di agire in giudizio per controversie legate alla violazione del diritto allo studio delle persone disabili.

In questo modo si evita di sovraccaricare l'attività dei tribunali amministrativi regionali su questioni quali, ad esempio, la composizione numerica della classe, il numero di ore di sostegno, o il trasporto.

L'articolo 12, con la finalità di garantire il diritto allo studio delle persone disabili, prevede che le regioni si facciano carico delle spese sostenute dalle famiglie per il trasporto dei disabili da casa a scuola e viceversa. Stabilisce altresì che tali spese sono escluse dal Patto di stabilità interno.

L'articolo 13 reca le disposizioni di attuazione.

L'articolo 14 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge.

L'articolo 15 individua le fonti di finanziamento degli interventi previsti, facendo riferimento al Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e ai fondi per l'inclusione scolastica previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 22 marzo 2000, n. 69.

L'articolo 16 prevede la modifica di alcune disposizioni normative e l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con le disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Questo disegno di legge si avvale dei contributi delle associazioni e delle famiglie dei disabili e, se approvato, consentirà di effettuare un passo avanti a favore dell'inclusione scolastica delle persone con disabilità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### (Finalità)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, di seguito denominata «Convenzione ONU», ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica garantisce, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, i seguenti interventi:

a) adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni e della documentazione da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti con esse convenzionati o accreditati, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;

b) obbligo per le aziende sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati, che possiedono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito *internet* i tempi di attesa previsti per la prima visita e per l'inizio del trattamento terapeutico nonché i *curricula vitae* di tutti gli operatori che predispongono le summenzionate certificazioni e per chi esegue il trattamento terapeutico;

c) effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di

scolarizzazione, secondo i criteri dell'*International classification of functioning, disability and health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

d) obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

e) obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;

f) effettiva collaborazione delle scuole con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con le famiglie e con gli esperti da loro indicati nell'ambito dei gruppi di lavoro di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7, per la puntuale formulazione, la realizzazione e la verifica congiunta del piano educativo individualizzato, anche in relazione agli accordi di programma territoriali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della citata legge n. 104 del 1992 e agli articoli 14 e 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

g) obbligo di indicare nel piano dell'offerta formativa criteri e strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;

h) accomodamento ragionevole di cui agli articoli 2 e 24 della Convenzione ONU;

i) istituzione di appositi ruoli per il sostegno didattico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

l) garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

m) garanzia della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli alunni per i quali l'autorità sanitaria ne ha prescritto l'uso;

n) individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'integrazione scolastica;

o) individuazione di indicatori idonei a valutare e ad autovalutare la qualità dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, di seguito denominato «sistema di certificazione»;

p) obbligo di pubblicazione sul sito *internet* della scuola dei *curricula vitae* di tutto il personale della scuola che ha in carico l'alunno disabile;

q) obbligo di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali all'inizio dell'anno scolastico.

2. Rientrano fra i bisogni educativi speciali le aree:

a) della disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) dei disturbi evolutivi specifici, che ricomprendono, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche i *deficit* del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e, per la comune origine nell'età evolutiva, i disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, il funzionamento cognitivo-intellettuale limite o il disturbo evolutivo specifico misto, qualora non rientri nelle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della citata legge n. 170 del 2010;

c) dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, non rientranti nelle disposizioni delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 8 ottobre 2010, n. 170, individuati sulla base di criteri oggettivi, nonché di fondate valuta-



zioni psico-pedagogiche e didattiche, sono attivati percorsi individualizzati e personalizzati, nonché le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, per il tempo necessario al superamento della difficoltà.

4. Con riferimento all'integrazione delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per il trattamento dei dati sensibili per finalità istituzionali da parte delle istituzioni scolastiche, nonché dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si applicano i principi dell'articolo 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi.

5. Gli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli alunni con bisogni educativi speciali.

6. Al fine di migliorare la qualità dell'integrazione scolastica anche tramite la partecipazione agli accordi di programma da parte di reti di scuole, la Repubblica riconosce gli organismi di rappresentanza e di coordinamento delle istituzioni scolastiche autonome di livello regionale, interregionale o nazionale, indipendentemente dalla forma di costituzione giuridica, sia sotto forma di rete ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sia sotto forma di associazione ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, quali soggetti atti a concorrere alla definizione delle politiche scolastiche territoriali, in regime di sussidiarietà e

di reciproca collaborazione con l'amministrazione scolastica, centrale e periferica, nonché con gli enti pubblici e privati.

Art. 2.

*(Comitato interministeriale)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *h*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato adotta le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all'attività in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli altri organismi che svolgono o coordinano attività istituzionali in materia di diritti delle persone con disabilità al fine di assicurarne la coerenza nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato ed è composto dai seguenti membri:

*a*) il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;

*b*) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato;

*c*) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato;

*d*) il Ministro della salute o un suo delegato;

*e*) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un suo delegato;

*f*) i Ministri che, a seconda delle materie, sono invitati a partecipare di volta in volta;

*g*) due rappresentanti indicati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominato «Osservatorio».

5. Il Comitato fissa annualmente gli indirizzi per la formulazione del piano nazionale per le politiche sociali sulla condizione delle persone con disabilità e ne approva il testo predisposto dall'Osservatorio.

6. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, è integrato con la presenza di tutti i rappresentanti dei Ministeri e degli organismi presenti nel Comitato. Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di coordinare, a livello tecnico, le varie proposte formulate dai diversi organismi istituiti presso i rispettivi Ministeri.

7. Nell'ambito dell'Osservatorio è costituita, senza oneri aggiuntivi per l'erario, una sezione concernente gli interventi per la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, la cui composizione è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8. La sezione dell'Osservatorio di cui al comma 7, che ha compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli atti normativi concernenti la qualità dell'integrazione scolastica, è presieduta dal direttore della direzione generale per lo studente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si riunisce normalmente presso la stessa direzione generale, che provvede a svolgerne i compiti di segreteria; alla scadenza del mandato dei membri dell'Osservatorio, i componenti della sezione restano in

carica fino alla vigilia della riunione del nuovo Osservatorio.

Art. 3.

*(Livelli essenziali delle prestazioni  
e indicatori di qualità)*

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possono essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave o più di due alunni certificati con disabilità non grave.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sulla base dell'intesa prevista dal medesimo comma 2.

4. Rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche di cui al comma 2 anche gli indicatori idonei a valutare e ad autovalutare, nell'ambito del sistema di certificazione, la qualità dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, anche in relazione ai tempi e agli organismi competenti.

5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consi-

glio nazionale della pubblica istruzione e l'Osservatorio.

6. L'autovalutazione e la valutazione delle singole scuole, attuate ai sensi del comma 4, sono funzionali alla formulazione di un piano annuale per l'integrazione scolastica, approvato dal collegio dei docenti, i cui contenuti minimi sono indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### Art. 4.

##### *(Ruoli per il sostegno didattico)*

1. Sono istituite quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, sono requisiti per l'accesso ai ruoli:

a) per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e il successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

b) per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e la successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

3. Nei ruoli di cui al presente articolo sono inseriti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente i docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di se-

condo grado, nominati per i posti di sostegno in organico di diritto.

4. All'articolo 127 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comma 2 è abrogato.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono abrogati i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

6. All'articolo 481 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati gli educatori professionali, che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione. Nella scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, sono previsti docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica. In mancanza di questi ultimi, sono utilizzati gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione».

b) il comma 3 è abrogato.

7. Il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, fermo restando il possesso dei titoli relativi al percorso di formazione, può essere disposto sulla base delle disponibilità dei posti messi a concorso per il passaggio di cattedra.

8. L'insegnante di sostegno, per ogni anno di insegnamento, matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale *curriculum* individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggior esperienza in relazione alla

specificata categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri, stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) classificare ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;

b) attribuire ad ognuno dei codici di cui alla lettera a) uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza.

#### Art. 5.

##### *(Formazione del personale della scuola)*

1. Il consiglio di classe, ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica, si avvale della professionalità dei docenti per il sostegno di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare, con esito positivo, il corso di specializzazione previsto dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

3. Il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali prevede una parte di ore differenziate in base ai *deficit* degli alunni secondo le categorie di cui all'articolo 4, comma 8.

4. La formazione iniziale dei docenti di scuola dell'infanzia, primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado, previ-

sta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, deve prevedere almeno trenta crediti formativi universitari vertenti sugli aspetti della didattica per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità come condizione di ammissione alla laurea magistrale all'anno abilitante.

5. All'inizio di ogni anno scolastico, tre mesi dopo dell'avvio delle lezioni, tutti i docenti delle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a redigere per ciascun alunno con disabilità il piano degli studi personalizzato coerente con il suo piano educativo individuale, che indichi le scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, in funzione del quale devono essere previste idonee attività formative rivolte al personale docente svolte dall'università, da centri di ricerca e da esperti segnalati anche dalle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

6. Alla fine di ogni anno scolastico l'insegnante di sostegno è tenuto a comunicare alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno di cui al comma 5 e a giustificare eventuali insuccessi.

7. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certificata e degli altri alunni della stessa classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.

8. Tutti i docenti assegnati a una classe nella quale è presente un alunno con disabilità certificata sono tenuti annualmente, nell'ambito dell'orario di servizio non di insegnamento, a partecipare ad almeno un corso di formazione sugli aspetti della didattica dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali non inferiore a venti ore.

9. I docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado sono tenuti ad ef-



fettuare, nell'ambito dell'orario di servizio non di insegnamento, almeno due ore mensili di programmazione per una presa in carico collegiale della didattica della rispettiva classe.

10. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali.

11. Al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei disturbi specifici di apprendimento, fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito per i profili di competenza il Ministero della salute, specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspatialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa.

#### Art. 6.

##### *(Continuità didattica)*

1. Nelle more dell'inserimento nei ruoli per il sostegno didattico di cui all'articolo 4, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di chiedere il passaggio di cattedra al ruolo comune, sono tenuti a coprire il posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno agli stessi alunni per la durata di un intero ordine o grado di istruzione.

2. L'incarico di cui al comma 1 deve avere durata di tre anni per la scuola dell'in-

fanzia, cinque anni per la scuola primaria, tre anni per la scuola secondaria di primo grado, cinque anni per la scuola secondaria di secondo grado.

3. L'incarico può prevedere ulteriori proroghe qualora l'alunno disabile non termini, nei tempi previsti, il percorso scolastico relativo a ciascun grado di istruzione di cui al comma 2.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di mobilità e di incarichi a tempo determinato successivi all'inserimento dei docenti nei ruoli per il sostegno didattico di cui all'articolo 4.

5. È data facoltà al genitore dell'alunno disabile di presentare una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno assegnato, che andrà avallata dal neuropsichiatra ovvero da chi ha in carico l'alunno.

#### Art. 7.

##### *(Certificazione e iter diagnostico)*

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è inserito il seguente:

«4-ter. Al fine di ridurre e di rendere più celeri gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità in età scolare, i verbali rilasciati dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate ai sensi del comma 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recano le indicazioni previste dall'*International classification of functioning, disability and health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità. Ai soli fini dell'attivazione del percorso specifico di integrazione scolastica, il verbale attestante la condizione di *handicap*, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è rilasciato tempestivamente dalla se-

greteria della commissione preposta all'accertamento e ha validità immediata. Ai soli fini dell'attivazione del percorso specifico di integrazione scolastica sono considerati equipollenti anche i verbali rilasciati dalle citate commissioni attestanti lo stato di *handicap*. L'azienda sanitaria locale competente provvede a garantire il proprio supporto alle famiglie delle persone con disabilità in età scolare ai fini degli adempimenti di cui al presente comma».

2. Qualora una persona manifesti problematiche legate alla disabilità durante il percorso di istruzione, su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il Servizio sanitario nazionale avvia una valutazione da parte dell'unità multidisciplinare presente nei servizi specialistici per l'infanzia e l'adolescenza del territorio di competenza. La scuola, su richiesta del servizio specialistico, redige una relazione descrittiva dei problemi evidenziati. L'unità multidisciplinare valuta il quadro globale e avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessità, attiva la procedura per la redazione della certificazione formale secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui al comma 1. La certificazione è trasmessa alla famiglia che la invia alla scuola. La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione della scuola primaria, salvo situazioni sopraggiunte che devono essere opportunamente motivate.

3. La diagnosi funzionale è l'atto di valutazione dinamica di ingresso e di presa in carico per la piena integrazione scolastica e sociale. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare presente nei servizi specialistici per l'infanzia e l'adolescenza del territorio di competenza. La diagnosi funzionale è redatta secondo i criteri dell'ICF dell'OMS e si articola nelle seguenti parti:

a) approfondimento anamnestico e clinico;

b) descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;

c) definizione degli obiettivi e delle idonee strategie di intervento in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi;

d) individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.

4. La diagnosi funzionale corrisponde, in coerenza con i criteri dell'ICF dell'OMS, al profilo di funzionamento della persona.

5. Per le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, l'unità multidisciplinare è affiancata da un docente specializzato designato dalla scuola di appartenenza dell'alunno con disabilità certificata. La diagnosi funzionale è effettuata dall'unità multidisciplinare in collaborazione con la scuola e con la famiglia nell'ambito del gruppo di lavoro per l'*handicap* operativo (GLHO) ed è redatta in tempi utili per la predisposizione del piano educativo individualizzato in coerenza e in applicazione dei criteri dell'ICF dell'OMS.

6. Il piano educativo individualizzato deve di norma essere compatibile con il curriculum di riferimento della classe di appartenenza dell'alunno con disabilità certificata, ferme restando, comunque, le modalità di cui all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Solo in casi eccezionali e motivati la famiglia può acconsentire, nell'ambito del GLHO di cui al comma 5, allo svolgimento di un piano educativo individualizzato differenziato nelle scuole secondarie di secondo grado che dà diritto al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati, fermo restando il divieto di rilascio del titolo legale di studio.

7. Al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute, la diagnosi funzionale è aggiornata in relazione all'evoluzione dello

stesso alunno con disabilità certificata. Conseguentemente, il comma 8 dell'articolo 12, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

«8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato in relazione all'evoluzione della persona con disabilità».

8. Nel momento in cui viene rilasciata la certificazione della disabilità dell'alunno, la famiglia è messa a conoscenza di tutti i diritti delle persone disabili.

#### Art. 8.

*(Assegnazione delle risorse professionali per l'integrazione scolastica. Organico funzionale di rete)*

1. L'assegnazione delle risorse professionali per il sostegno è determinata dalle effettive necessità educativo-didattiche dei singoli alunni con disabilità certificata, individuate nel profilo di funzionamento secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione scolastica e in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito un sistema di rilevazione in tempo reale dei dati relativi agli alunni con bisogni educativi speciali come definiti dall'articolo 1, comma 2, che è gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto della tutela dei dati personali sensibili prevista dal codice di cui al decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati rilevati sono utilizzati dall'amministrazione scolastica per fini istituzionali allo scopo di garantire il pieno diritto allo studio degli alunni di cui al primo periodo. I dati

possono essere trattati e diffusi solo a livello statistico.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è garantito l'organico funzionale di rete previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

#### Art. 9.

##### *(Assistenti per l'autonomia e per la comunicazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti locali e gli enti con essi convenzionati sono tenuti a fornire assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.

2. Gli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione di cui al comma 1 devono avere una formazione iniziale e obbligatoria in servizio idonea a svolgere proficuamente i loro compiti educativi secondo i diversi bisogni segnalati dalle famiglie e dai servizi socio-sanitari.

3. Gli enti che forniscono gli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione ai sensi del comma 1 sono tenuti a garantirne la continuità educativa per la durata del grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità. L'individuazione degli assistenti è concordata con le famiglie anche avvalendosi delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è sancito, in sede di Conferenza unificata, un accordo per disciplinare il profilo professionale e lo stato giuridico degli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione.

## Art. 10.

*(Riconoscimento della LIS e diritti delle persone sorde)*

1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 187 del 18 luglio 1988, e alla risoluzione del Parlamento europeo 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 379 del 7 dicembre 1998.

2. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere che abbiano optato per questa lingua, nonchè l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e la LIS e l'oralismo, che sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordociechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie.

4. Nei corsi di laurea universitari, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista l'istituzione della disciplina facoltativa attinente all'insegnamento della LIS.

5. La Repubblica, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, promuove l'uso da parte degli studenti della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e l'accesso all'informazione.

#### Art. 11.

##### *(Conciliazione pregiudiziale obbligatoria)*

1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e di assistenti per la comunicazione, trasporto gratuito e, comunque, concernenti il diritto allo studio di tali alunni, prima di avviare un'azione giurisdizionale la famiglia deve chiedere l'intervento di un collegio di conciliazione con l'amministrazione con cui è in conflitto.

2. Il collegio di conciliazione di cui al comma 1 è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata dotato di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione delle persone con disabilità e dei loro familiari indicata dalla famiglia stessa e dal dirigente scolastico della scuola interessata, che la presiede.

3. Il collegio di conciliazione si riunisce presso la scuola dell'alunno entro dieci giorni dalla richiesta della famiglia.

4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro quindici giorni dal primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione



che deve essere consegnato entro lo stesso termine, può direttamente avviare le azioni giudiziali.

5. Per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa.

Art. 12.

*(Trasporto casa-scuola)*

1. Le regioni, nell'ambito delle competenze al supporto degli alunni con disabilità e allo scopo di favorire il diritto allo studio, contribuiscono a garantire l'accesso presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado provvedendo a rimborsare le spese di trasporto sostenute per gli spostamenti da casa a scuola e viceversa.

2. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal Patto di stabilità interno.

Art. 13.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, volti a disciplinare a livello regionale le attività diagnostiche e certificatorie finalizzate all'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali come definiti dall'articolo 1, comma 2.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti dei ruoli di

cui all'articolo 4, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono definite norme per l'individuazione dei soggetti responsabili a provvedere all'alimentazione di alunni che necessitano di imboccamento o di sonda gastrica o naso-gastrica e di quelli che necessitano di cateterizzazione o di assistenza igienica specifica in quanto stomizzati, nonché di quelli che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, in conformità alle norme sull'accessibilità di cui alla Conversione ONU, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e all'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce le modalità per la definizione dei capitolati di affidamento di lavori per la realizzazione di prodotti informativi ad uso gestionale o didattico o per il loro acquisto, prevedendo in particolare la necessaria presenza di un esplicito richiamo al rispetto delle norme sull'accessibilità, pena la nullità del contratto, nonché i criteri per l'adozione dei libri di testo digitali, sancendo in particolare il divieto di adottare quelli dei quali l'editore non garantisca la conformità alle citate norme sull'accessibilità.

#### Art. 14.

*(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme

di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 1, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

#### Art. 15.

##### *(Risorse finanziarie)*

1. I fondi stanziati annualmente per la formazione del personale del comparto scuola sono destinati, nella misura determinata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, ai corsi di formazione di cui all'articolo 5 nonché a misure incentivanti per il personale della scuola impegnato nell'integrazione di alunni con bisogni educativi speciali, come definite dall'articolo 1, comma 2. Le modalità organizzative sono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali.

2. Per gli anni 2016 e 2017, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e per la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede utilizzando quota parte del Fondo previsto dall'articolo 16, comma 3, del de-

creto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi previsti per l'integrazione scolastica dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 22 marzo 2000, n. 69.

#### Art. 16.

##### *(Modifiche di norme)*

1. Al comma 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «diagnosi funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione di disabilità».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «; nell'interesse dell'allunno» fino alla fine della lettera sono soppresse.

3. L'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

#### Art. 17.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.